

Polizza Infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



EMAPI – Polizza Infortuni Professionali ed Extraprofessionali ad adesione volontaria

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiorno reale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.977 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibili al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.024,4 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 436,8 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.043,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 297, 0%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONE 1 A - Copertura assicurativa per il professionista

Somme assicurate	Prestazioni assicurative sempre Operanti
€ 150.000,00	Caso morte da infortunio.
€ 200.000,00	Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3%; in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti percento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata.
€ 100,00 die	Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di 30 giorni, ferma la franchigia fissa di 3 giorni.

€ 50,00 die	Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni, ferma la franchigia di 5 giorni.
-------------	---

OPZIONE 1 B - Copertura assicurativa per il professionista e per il proprio nucleo familiare

Somme assicurate	Prestazioni assicurative sempre Operanti
€ 150.000,00	Caso morte da infortunio. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro –fermo il massimo esborso complessivo di € 150.000,00.
€ 200.000,00	Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% In caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti per cento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 200.000,00.
€ 100,00 die	Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di 30 giorni, ferma la franchigia fissa di 3 giorni. Prestata solo per il professionista.
€ 50,00 die	Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni, ferma la franchigia di 5 giorni. Prestata solo per il professionista.
€ 7.500,00	Rimborso Spese Mediche da Infortunio con franchigia fissa di € 100,00 per evento. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro –fermo il massimo esborso complessivo di € 7.500,00.

OPZIONE 2 A - Copertura assicurativa per il singolo professionista

Somme assicurate	Prestazioni assicurative sempre Operanti
€ 300.000,00	Caso morte da infortunio.
€ 400.000,00	Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3%; in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti per cento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata.
€ 100,00 die	Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di 30 giorni, ferma la franchigia fissa di 3 giorni.
€ 50,00 die	Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni, ferma la franchigia di 5 giorni.

OPZIONE 2 B - Copertura assicurativa per il singolo professionista e per il proprio nucleo familiare

Somme assicurate	Prestazioni assicurative sempre Operanti
€ 300.000,00	Caso morte da infortunio. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 300.000,00).

€ 400.000,00	Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% In caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti per cento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 400.000,00.
€ 100,00 die	Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di 30 giorni, ferma la franchigia fissa di 3 giorni. Prestata solo per il professionista.
€ 50,00 die	Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni, ferma la franchigia di 5 giorni. Prestata solo per il professionista.
€ 15.000,00	Rimborso Spese Mediche da Infortunio con franchigia fissa di € 100,00 per evento. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 15.000,00.

OPZIONE 3 A - Copertura assicurativa per il singolo professionista

Somme assicurate	Prestazioni assicurative sempre Operanti
€ 500.000,00	Caso morte da infortunio.
€ 500.000,00	Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3%; in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti per cento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata.
€100,00 die	Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di 30 giorni, ferma la franchigia fissa di 3 giorni.
€ 50,00 die	Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni, ferma la franchigia di 5 giorni.

OPZIONE 3 B - Copertura assicurativa per il professionista e per il proprio nucleo familiare

Somme assicurate	Prestazioni assicurative sempre Operanti
€ 500.000,00	Caso morte da infortunio. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 500.000,00.
€ 700.000,00	Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% In caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti per cento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 700.000,00.
€ 20.000,00	Rimborso Spese Mediche da Infortunio con franchigia fissa di € 100,00 per evento. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 20.000,00.
€100,00 die	Diaria da convalescenza domiciliare per un numero massimo di 30 giorni, ferma la franchigia fissa di 3 giorni. Prestata solo per il professionista.
€ 50,00 die	Diaria da immobilizzazione per un numero massimo di 45 giorni, ferma la franchigia di 5 giorni. Prestata solo per il professionista.

Opzione EASY A- Copertura assicurativa per il professionista

Somme assicurate	Prestazioni assicurative sempre Operanti
€ 100.000,00	Caso morte da infortunio
€ 100.000,00	Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3%; in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti per cento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata.
Non operante	Diaria da convalescenza domiciliare
Non operante	Diaria da immobilizzazione
€ 7.500,00	Rimborso Spese Mediche da Infortunio con franchigia fissa di € 100,00 per evento

OPZIONE EASY B - Copertura assicurativa per il professionista e per il proprio nucleo familiare

Somme assicurate	Prestazioni assicurative sempre Operanti
€ 100.000,00	Caso morte da infortunio. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 100.000,00.
€ 100.000,00	Caso di invalidità permanente da infortunio, con franchigia fissa del 3% In caso di invalidità permanente di grado superiore al 20% (venti per cento) la franchigia di cui sopra s'intende annullata. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 100.000,00.
Non operante	Diaria da convalescenza domiciliare
Non operante	Diaria da immobilizzazione
€ 7.500,00	Rimborso Spese Mediche da Infortunio con franchigia fissa di € 100,00 per evento. La somma assicurata deve intendersi prestata interamente per il singolo infortunato o nel caso di più infortunati suddivisi tra loro – fermo il massimo esborso complessivo di € 7.500,00.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**Prestazioni aggiuntive opzionali valide per il solo Professionista****Diaria da immobilizzazione in aumento (Art. 32)**

Somma assicurata:	€ 50,00 die Massimo indennizzo 45 giorni e franchigia 5 giorni
-------------------	---

Supplemento premio per contagio H.I.V. – Epatite B e C (Art. 33)

Somma assicurata:	€ 50.000,00 Senza applicazione di alcuna franchigia
-------------------	--

Inabilità temporanea da malattia (Art. 34)

Somma assicurata:	€ 50,00 die Massimo indennizzo 180 giorni e franchigia 5 giorni, elevata a 14 gg per i professionisti che abbiano compiuto i 55 anni di età. La garanzia non è attivabile dai professionisti che abbiano compiuto 65 anni di età.
-------------------	---

Inabilità temporanea da infortunio (Art. 35)

Somma assicurata:	€ 50,00 die Massimo indennizzo 180 giorni e franchigia 5 giorni.
-------------------	---

Invalità permanente specifica per il Medico professionista (Art. 36)

Somma assicurata:	€ 250.000,00 Senza applicazione di alcuna franchigia
-------------------	---

**Che cosa non è assicurato?****Rischi esclusi**

In aggiunta a quanto indicato nel DIP, Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti da:

- ✗ eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale salvo quanto previsto dall'art. 33 delle Condizioni Speciali;
- ✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particene atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc);
- ✗ pratica di Sport Motoristici o Motonautici, dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- ✗ dall'uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- ✗ dall'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;
- ✗ da guida di veicoli o natanti a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta salvo, in quest'ultimo caso, che l'Assicurato abbia al momento del Sinistro i requisiti necessari ad ottenere il rinnovo;
- ✗ da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa.

**Ci sono limiti di copertura?****Franchigie/Scoperti:**

Garanzia	Scoperto e/o franchigia
Invalità permanente da infortunio	Franchigia 3% che si annulla in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20%
Rimborso spese di cura	Franchigia € 100 per evento
Diaria da convalescenza domiciliare	Franchigia 3 giorni
Diaria da immobilizzazione	Franchigia 5 giorni
Inabilità temporanea da malattia	Franchigia 5 giorni; elevata a 14 per gli assicurati di età compresa tra 55 e 65 anni.
Inabilità temporanea da infortunio	Franchigia 5 giorni

Rischi con particolari delimitazioni:

L'assicurazione comprende anche gli infortuni subiti:

- ! a terra per atti di terrorismo o tumulti popolari purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- ! a terra per atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

- ! a causa di guerra, se e in quanto l'Assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi mentre si trova all'estero in un Paese sino a quel momento in pace. La garanzia è valida per polizze di durata non inferiore all'anno ed opera per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- ! dall'Assicurato durante l'uso, soltanto in qualità di passeggero, di aeromobili.

Limite massimo di indennizzo:

In caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati l'esborso di reale Mutua non potrà superare complessivamente € 10.000.000.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'Agenzia o alla sede di Reale Mutua, ovvero al Contraente o all'intermediario incaricato, possibilmente entro 15 giorni.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.
Ulteriori obblighi del Contraente	Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente si impegna a consegnare loro, al momento dell'ingresso in assicurazione, le Condizioni di Assicurazione nonché a rendere note tempestivamente agli Assicurati le informazioni riferibili all'impresa. Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto a Reale Mutua i dati necessari e cioè, a seconda dei casi: <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione del numero medio di persone che risulteranno essere state assicurate per ciascuna categoria o gruppo; - l'ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale assicurato; - gli altri elementi variabili contemplati in polizza.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto indicato nel DIP Danni in merito al pagamento del premio. Il premio è comprensivo di imposte in misura del 2,5%.
Rimborso	Qualora si manifesti una delle condizioni di non assicurabilità dopo l'incasso del premio, la persona cessa di essere assicurata: in questo caso il Contraente o l'Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Qualora Reale Mutua eserciti la facoltà di recesso per sinistro, la stessa rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo al rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
--	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge agli iscritti ad EMAPI che intendano tutelarsi da infortuni occorsi durante l'attività lavorativa ed extralavorativa. Alcune opzioni di copertura prevedono l'estensione della medesima al nucleo familiare dell'iscritto ad EMAPI.

Alcune opzioni di copertura consentono di estendere l'assicurazione ai Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita dagli intermediari è pari al 7% dei premi contabilizzati

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Commissione di garanzia: Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino, e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.</p> <p>Arbitrato Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell’arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile</p>
---	--